



Allegato B alla Delibera di Giunta n 16 del 13 Agosto 2021

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO

DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

AI SENSI DELL'ART.54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART.2

DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

TRIBUNALE DI MASSA

Presidenza

L'anno.....il giorno del mese di,

tra

- Il Tribunale di Massa C.F. 80001780453 che interviene al presente atto nella persona del Presidente dott. Paolo Puzone, con sede in Massa, Piazza Alcide de Gasperi n. 1, su delega del Ministro della Giustizia di cui al DM 16 luglio 2001;

e

la Società della Salute della Lunigiana, di seguito denominata SdS, c.f. 90009630451, con sede in Largo Giromini,2 ad Aulla (MS) rappresentata dalla Dr Amedeo Baldi, nato a Massa il 6/03/1964 domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in qualità di Direttore SdS si stipula quanto segue:

PREMESSO

Che l'art. 186, comma 9 bis D Legs 285/1992 e l'art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274, consentono la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria in lavori di pubblica utilità, che consistono nella prestazione di un'attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato,

RITENUTO

Che la suddetta definizione di lavoro di pubblica utilità è mutuata da quelle contenute in diverse disposizioni normative vigenti che contemplano la misura quale pena sostitutiva (art.54 del D.Lgs 28.8.2000, n. 274 in tema di competenza penale del giudice di pace; artt.186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis del Codice della Strada; art.73, comma 5 del DPR 9.10.1990, n.309) o quale obbligo correlato alla sospensione condizionale della pena (art.165 cod.pen.)

RITENUTO

Opportuno, così come espressamente previsto dal suddetto art. 54 D.Lgs 274/2000, stipulare anche in questo ambito idonee convenzioni con enti o associazioni che, unitamente all'UEPE, possano dare concretezza allo svolgimento della nuova misura della prestazione di lavoro di pubblica utilità come prevista dall'art.168-bis cod. pen.

CONSIDERATO

che la SdS è disponibile ad accogliere i soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate , si conviene quanto segue:

ART. 1

(Attività da svolgere)

La SdS consente che i soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

A tal proposito, il predetto Ente/Associazione specifica che, presso le proprie strutture, l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 co. 1 della legge 28.04.2014 n. 67 citata in premessa, potrà avere ad oggetto le seguenti prestazioni identificate in una delle seguenti aree:

a) nell'area della manutenzione del territorio e delle strutture pubbliche in esso ubicate (ad esempio: piccola manutenzione di aree verdi, pulizia di aree pubbliche quali strade e giardini e piccola manutenzione di ambienti locali)

b) nell'area dei servizi alla persona e di assistenza/sostegno a soggetti in condizioni disagiate in carico ai Servizi Sociali e Socio Sanitari, anche con compiti di supporto amministrativo ed organizzativi, e a soggetti anziani, disabili e minori in condizioni disagiate o a rischio .

ART. 2

(Modalità di svolgimento)

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento giudiziario, nel quale, a norma dell'articolo 1 della legge 28.04.2014 n. 67, dovrà essere indicato il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità. La prestazione dovrà essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del soggetto messo alla prova

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i soggetti in messa alla prova sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il soggetto è destinato.

L'attività si svolgerà secondo gli orari dei servizi a cui il soggetto sarà di volta in volta assegnato e la durata giornaliera della prestazione non potrà comunque superare le 8 (otto) ore.

ART. 3

(Soggetto Incaricato di coordinare le prestazioni)

La SdS Lunigiana, nel seguente soggetto individua la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti con messa alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni, oltre che di inserirli nei diversi ambiti lavorativi:

Dott.ssa Renata Leonardi,

Questo mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi coinvolti.

Le strutture che accolgono i soggetti individuati hanno anche l'obbligo di segnalare eventuali inadempienze e relazionare circa l'andamento dell'attività lavorativa al coordinatore anzidetto.

La SdS Lunigiana si impegna a comunicare tempestivamente all'UEPE di Massa, eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

ART. 4

(Modalità di trattamento)

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la SdS si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti in messa alla prova, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

ART.5

(Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali)

E' fatto divieto alla SdS di corrispondere ai soggetti messi alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta o rimborsi spese.

E'obbligatoria l'assicurazione dei soggetti in messa alla prova contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Ai sensi del presente accordo per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, gli oneri per la copertura assicurativa sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali sono a carico della SdS.

ART.6

(Violazione degli obblighi)

Il coordinatore di cui all'art. 3 della presente convenzione ha l'obbligo di comunicare senza ritardo all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) o ai Carabinieri o Questura che hanno in carico il

controllo ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del soggetto messo alla prova, secondo l'art. 56 del decreto legislativo.

ART.7

(Relazione sul lavoro svolto)

Il coordinatore di cui all'art. 3 della presente convenzione redige, al termine del lavoro di pubblica utilità una relazione che documenti, mediante allegazione di fogli firma giornalieri, l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal soggetto che dovrà essere inviata all'UEPE o Carabinieri o Questura responsabili del controllo sull'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'UEPE provvederà ad inviare la predetta documentazione al giudice che applicato la sanzione.

ART.8

(Risoluzione della convenzione)

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato o della SdS Lunigiana, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'ente.

ART. 9

(Relazione sull'applicazione della convenzione)

La SdS predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale, anche per posta elettronica (prot.tribunale.massa@giustiziacert.it)

ART.10

(Durata dell'accordo)

La presente convenzione avrà la durata di tre anni e si intende rinnovata tacitamente, per la medesima durata, salvo disdetta da comunicare per iscritto alla controparte almeno tre mesi dalla scadenza.

Art. 11

(Disposizioni finali)

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generali Affari Penali. Il presente atto, composto di 4 pagine dattiloscritte, viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Direttore SdS FF

Dott. Paolo Puzone

Dr. Amedeo Baldi